

LAVORO E PREVIDENZA

Prestazioni occasionali nelle imprese e nell'ambito familiare

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione
**PRESTAZIONI OCCASIONALI NELLE IMPRESE E
NELL'AMBITO FAMILIARE**

[Scopri di più >](#)

Le **prestazioni occasionali** sono uno strumento utilizzabile da coloro che intendono intraprendere un'attività in modo saltuario o sporadico.

L'[articolo 54-bis D.L. 50/2017](#), modificato da ultimo dal D.Lgs. 104/2022, prevede la possibilità di **acquisire prestazioni di lavoro occasionale** ossia attività lavorative che, nel corso dell'anno, danno luogo:

“a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;

c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro”.

Tali somme, riferite ai compensi percepiti dal prestatore al netto di contributi, premi Inail e costi di gestione, sono **computate al 75 per cento del loro valore**, ai fini del raggiungimento della soglia di 5.000 euro, **per i seguenti soggetti**:

- **titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;**
- **giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi presso l'università;**

- **disoccupati;**
- **percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni a sostegno del reddito.**

In aggiunta al limite economico, previsto dalla lettera c), è necessario rispettare, nel corso dello stesso anno civile, il **tetto massimo di 280 ore** (o il diverso limite previsto nel settore agricolo), indicato dal comma 20 dell'[articolo 54-bis](#).

Il **superamento**, anche solo di uno dei due limiti indicati, comporta la **trasformazione della prestazione occasionale in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato**.

Si evidenzia, inoltre, che il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale è **vietato** rispetto a soggetti con i quali **l'utilizzatore abbia in corso, o abbia cessato da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa**.

La medesima disposizione di cui all'articolo 54-bis distingue poi le prestazioni occasionali, rese mediante il **sistema del “libretto di famiglia”** dai **contratti di prestazione occasionale**.

In particolare:

- per quanto attiene al **“libretto di famiglia”**, l'utilizzatore persona fisica può acquistare, attraverso la piattaforma dell'Inps, un **libretto nominativo prefinanziato**, composto da **titoli di pagamento con valore nominale fissato in 10 euro**, per il **pagamento delle prestazioni occasionali rese da uno o più prestatori in relazione a piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare e attività svolte da “steward” negli impianti sportivi**;
- diversamente, con il **contratto di prestazione occasionale** l'utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, **prestazioni di lavoro occasionale o saltuaria di ridotta entità**, entro i limiti sopra indicati, corrispondendo un **compenso minimo orario mai inferiore a 9 euro** (ad eccezione del settore agricolo).

Con riferimento al solo contratto di prestazione occasionale si evidenzia che, ai sensi del comma 17 dell'[articolo 54-bis](#), l'utilizzatore è tenuto a **trasmettere all'Inps**, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, una **dichiarazione contenente**, tra l'altro:

- **i dati anagrafici e identificativi del prestatore;**
- **il luogo di svolgimento della prestazione;**
- **l'oggetto della prestazione;**
- **la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione;**
- **il compenso pattuito**, mai inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata.

Infine, si rileva che i compensi percepiti dal prestatore sono **esenti da imposizione fiscale** e

non incidono sullo stato di disoccupato.